

UNA FINANZIARIA PREOCCUPANTE

Aspettiamo la presentazione ufficiale prima di ogni definitivo commento: ma il quadro generale ci induce ad un cauto pessimismo.

Comprendiamo l'esigenza di contenere la spesa pubblica, e sicuramente ci sono dei settori nelle Pubbliche Am-

ministrazioni e presso gli Enti locali dove molto si può fare per razionalizzare e per ottimizzare le risorse a disposizione.

Ma non possiamo accettare nessun taglio che penalizzi la qualità del servizio reso dai poliziotti, specialmente in

questo particolare momento di emergenza terroristica.

D'altra parte il Ministero dell'interno e quindi la Polizia di Stato, ha già effettuato tutti i tagli possibili: qualsiasi altro "taglio" inciderebbe negativamente sull'operatività a tutela dei cittadini.

Ma non è questo l'unico motivo di preoccupazione: Per quel che concerne i rinnovi contrattuali 2006 - 2007, v'è solo la previsione relativa alla eventuale vacanza contrattuale da corrispondere ai lavoratori di Polizia.

Ciò significa politicamente che non vi sarà contratto per tutto il pubblico impiego compreso il comparto sicurezza.

È, inoltre, del tutto sparito il riconoscimento della specificità delle forze di Polizia che ha sempre prodotto l'attribuzione di risorse a latere rispetto ad altri comparti in occasione dei rinnovi contrattuali. Si tratta di una questione di principio di non poco conto.

La Finanziaria contiene altresì un perentorio taglio alle spese per missione nonché la chiusura drastica di ogni prospettiva di nuove assunzioni di personale.

Ci è stato detto, tra le righe, che bisogna accettare ogni sacrificio possibile, facendo leva sul nostro alto senso di responsabilità.

Benissimo, ma vanno salvaguardati i diritti dei lavoratori, e non possiamo accettare, tout court, il blocco delle retribuzioni per due o più anni, in attesa che la situazione diventi più favorevole: il nostro contratto è prossimo alla scadenza, e chiederemo che la Finanziaria contenga i fondi per il rinnovo.

Né possiamo accettare che oltre 2400 agenti di polizia continuino a lavorare, come ausiliari trattenuti, in condizioni di rischio e di disagio, come tutti gli altri poliziotti, senza nessuna sicurezza di conservare il posto di lavoro: si è creata, per la prima volta nella storia della Polizia, una situazione di autentico "preariato", a danno di 2400 poliziotti, che possono essere licenziati da un momento all'altro perché mancano i fondi per la loro assunzione: in polizia c'è bisogno di questi uomini, oggi più che mai, e nessun taglio può giustificare la loro manca-

ta assunzione.

Massimo diventa poi lo sgomento dinanzi al rischio di tagli che riguardano il settore della strumentazione e della tecnologia per le Forze dell'ordine.

Respingiamo ogni facile demagogia, ma esprimiamo un fatto oggettivo: senza adeguati investimenti in questi settori, l'azione di polizia è destinata ad un clamoroso crollo nella qualità del servizio: non è davvero il momento, sul fronte interno e su quello esterno, per privare le forze dell'ordine dei propri strumenti di lavoro e delle tecnologie moderne, mentre il crimine ed il terrorismo affinano le proprie armi.

Allorché sarà presentato il maxiemendamento che determinerà l'assetto definitivo ed ufficiale della legge Finanziaria dello Stato il Siulp deciderà i propri passi.

I tagli alla Pubblica Amministrazione

Tre miliardi di euro in meno sui trasferimenti per regioni ed enti locali. È questa la proposta sulla pubblica amministrazione contenuta nella bozza di legge Finanziaria presentata ieri, 15 settembre, dal ministro dell'Economia, Domenico Siniscalco. Ma la manovra complessiva sulla macchina dello Stato sarà ancora più rigida, e porterà ad un taglio complessivo superiore ai dieci miliardi, ottenuti grazie ad un nuovo patto di stabilità. Risparmi superiori al miliardo, infatti, dovrebbero arrivare dal pubblico impiego, grazie al blocco del turn over, dei contratti di collaborazione e dei contratti flessibili, nonché del ricorso a consulenze esterne. Il fabbisogno di personale per i diversi enti dovrebbe essere coperto ricorrendo alla mobilità del personale.

Almeno altri 6 miliardi dovrebbero essere recuperati grazie al taglio alle spese intermedie di enti e ministeri e al rafforzamento della regola del 2% sulle uscite.

Nel settore sanitario, infine, sono stati previsti 2 miliardi in meno, rispetto al totale dei 95 previsti per la spesa sanitaria del 2006.

Riunito il direttivo nazionale

Il Direttivo Nazionale del Siulp, riunitosi in Roma nei giorni 12 e 13 ottobre 2005, approva la relazione del Segretario Generale Oronzo Così;

ESPRIME

in generale un giudizio negativo sui contenuti del disegno di legge finanziaria per il 2006 ed una forte preoccupazione per gli aspetti che riguardano specificatamente le attribuzioni economiche per le Forze di polizia e per il Ministero dell'interno;

RITIENE

infatti ampiamente insufficienti gli stanziamenti assegnati al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della pubblica sicurezza alla pianificazione, per l'anno 2006, di investimenti per l'acquisto di beni, servizi e infrastrutture;

CONSIDERA

imprescindibile ai fini del mantenimento di corrette e pacifiche relazioni sindacali la previsione che nel maxi emendamento alla legge finanziaria vengano inseriti e finanziati aspetti che il Siulp ritiene prioritari ed irrinunciabili quali: 1) il ripristino di stanziamenti economici che riconoscano la specificità funzionale e contrattuale del Comparto sicurezza; 2) la copertura finanziaria del mantenimento in servizio di circa 2400 agenti ausiliari che in caso contrario perderebbero il posto di lavoro dopo essere stati formati ed aver maturato una specifica esperienza professionale, ritenendo inaccettabile ogni forma di precarietà; 3) la copertura economica necessaria per il pagamento dei trasferimenti d'ufficio e delle missioni;

AUSPICA

che si possa definire al più presto un accordo con la Funzione pubblica finalizzato alla ripartizione delle risorse economiche relative alla cosiddetta "coda contrattuale" per il biennio economico 2004/2005 attraverso la ripartizione delle risorse disponibili;

VALUTA

positivamente l'accordo concluso e sottoscritto nei giorni scorsi relativamente alla distribuzione del fondo incentivante per l'anno 2004, con riguardo sia ai contenuti economici che alla semplificazione di alcune voci che agevolano le modalità ed i tempi di predisposizione e di disponibilità dei dati e celerità del pagamento, ma che risolvono anche alla radice alcuni dubbi interpretativi e contenziosi emersi in occasione dei precedenti accordi;

ACCOGLIE

in modo assolutamente favorevole la posizione espressa circa la possibilità e l'immediata prospettiva di riuscire a concludere sostanzialmente, con i medesimi criteri adottati per il 2004, l'accordo per la distribuzione delle risorse del fondo incentivante per il 2005, ritenendo con ciò di cogliere un importante risultato, consistente nel distribuire ulteriori risorse economiche alla categoria e nel riuscire, per la prima volta, a concludere un accordo contrattuale di 2° livello ancor prima della conclusione dell'anno di riferimento, accogliendo e facendo propria una richiesta di celerità molte volte espressa dalla categoria;

INVITA

la Segreteria Nazionale a vigilare attentamente sull'iter legislativo attualmente in corso presso le Commissioni Parlamentari 1ª e 4ª riunite in ordine ai contenuti reali della delega per la riforma ordinamentale dei Comparti sicurezza e difesa al fine di porre in essere tutte quelle iniziative tese alla tutela della categoria ed in particolare alla valorizzazione delle compatibilità che il Siulp ha indicato nella propria proposta di riforma elaborata e diffusa tra la categoria nei mesi scorsi, senza per ciò rinunciare alla propria azione per la realizzazione della divisione contrattuale dei due comparti, all'istituzione della Commissione interni e alla contrattualizzazione della dirigenza della Polizia di Stato;

CONSIDERA

importante in una fase di eccessiva frammentazione sindacale oggi presente nella categoria la necessità di avviare sul territorio tutte quelle iniziative ed azioni di dialogo e di confronto con i colleghi e con i rappresentanti di altre organizzazioni sindacali che possa produrre benefici risultati in tema di adesione al Siulp e rafforzare la rappresentanza sindacale e l'incisività delle rivendicazioni.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Fondo incentivante: in arrivo le circolari per i pagamenti

Pagina 2

Pensioni privilegiate

Pagina 3

Agevolazioni auto diversamente abili

La legge prevede varie agevolazioni per i soggetti diversamente abili in relazione all'auto. Sostanzialmente si tratta di quattro agevolazioni: detrazione Irpef, Iva al 4%, esenzione dal bollo auto e dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Fruicono di queste agevolazioni: i disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (dal 1998), i non vedenti e i sordomuti, i disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver avuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (tutti a partire dal 2001). Dette agevolazioni sono riconosciute a favore del disabile o della persona cui risulta essere fiscalmente a carico (per essere ritenuto a carico del familiare il disabile deve avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Le categorie di veicoli agevolabili sono: le autovetture, le motorcarrozze, gli autoveicoli e i motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan (per questi è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%).

a) Detrazione Irpef. Le spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, anche usati, danno diritto a una detrazione del 19%, riconosciuta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio per un importo massimo di 18.075,99 euro. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario venga cancellato dal Pra. Si può fruire dell'intera detrazione il primo anno, o ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. Il documento di spesa deve essere intestato al disabile, se questo ha redditi propri superiori a 2.840,51 euro, se invece è a carico, la fattura può essere intestata, a scelta, al disabile o a chi lo ha "a carico".

b) Iva agevolata. Il disabile, o chi lo ha a carico, ha diritto all'Iva al 4% sull'acquisto (agevolazione riconosciuta una sola volta nel corso del quadriennio, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario sia stato cancellato dal Pra). L'Iva agevolata si applica ai motoveicoli e agli autoveicoli, nuovi o usati, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 centime-

tri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. Ai fini dell'applicazione dell'Iva agevolata, l'impresa deve indicare sulla fattura che si tratta di operazione ai sensi delle leggi 97/86 e 449/97, ovvero delle leggi 342/2000 o 388/2000 e comunicare all'agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data della vendita, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

c) Esenzione dal bollo auto. L'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto è riconosciuta al disabile o a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, su tutti i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'Iva agevolata. Con la risoluzione 169/2002 l'Agenzia è intervenuta per dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste in materia di esenzione dal bollo auto a favore dei soggetti portatori di handicap. La circolare 186/E/98 chiarisce che l'esonerazione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente a un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto (al disabile oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico). Questo significa che, se un soggetto ha a carico due disabili, l'esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli. Nel caso, invece, di figlio disabile affidato a entrambi i genitori separati, l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se il figlio portatore di handicap è stato affidato ad entrambi. Per ottenere l'esenzione dal bollo auto, il disabile deve presentare direttamente o spedire con raccomandata A/R apposita istanza all'ufficio Tributi della Regione e, dove non istituito all'ufficio locale dell'Agenzia. L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine di pagamento della tassa automobilistica. Questo termine è da ritenersi ordinario e un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la decadenza dell'agevolazione. Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa. Gli uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione, dovranno avvertire gli

interessati dell'esito della richiesta. In caso di non accettazione dell'istanza, il richiedente dovrà procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza sanzioni, entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego. Una volta riconosciuta, l'esenzione deve considerarsi valida anche per gli anni successivi fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno giustificata. Ovviamente, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare l'istanza (la documentazione prodotta continua ad avere validità). Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venir meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in questione, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente. Si ricorda che l'interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

d) Esenzione imposta di trascrizione al Pra. Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di un'auto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

Per avere le agevolazioni in parola occorre presentare all'ufficio competente: certificazione attestante la condizione di disabilità (per i non vedenti e i sordomuti, il certificato di invalidità rilasciato da una commissione medica pubblica che attesti la loro condizione, per i disabili psichici e mentali, il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl di cui all'articolo 4, legge 104/92 dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la Asl di cui all'articolo 4 della legge 104/92 dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave ai sen-

si del comma 3, articolo 3, legge 104/92 derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione), dichiarazione di atto notorio da cui risulti che nel quadriennio anteriore all'acquisto non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione (ai soli fini dell'agevolazione Iva), fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile). Nel caso di disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, occorre presentare altresì la fotocopia della patente di guida speciale, se posseduta, fotocopia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti effettuati in funzione della minorazione del disabile, copia della certificazione di handicap o di invalidità riconosciuta da una commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni.

I soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sono i disabili ai sensi dell'articolo 3, legge 104/92, che però non si trovano nella situazione di "particolare gravità" (comma 3, articolo 3, legge 104/92). Assume "connotazione di gravità" una situazione di handicap derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap, ex articolo 4, legge 104/92, presso la Asl (rientrano invece nella categoria dei soggetti con handicap ai sensi dell'articolo 3, legge 104/92 tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità, per differenti cause, anche da altre Commissioni mediche pubbliche). Per i disabili "gravi", ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non è previsto l'adattamento funzionale del veicolo, che invece rimane condizione essenziale per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione". In questa categoria dei "disabili gravi" rientrano i soggetti portatori di handicap psichici o mentali per i quali la condizione di particolare gravità prevista dall'articolo 3, comma 3, legge 104/92 ha comportato il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento. Gli adattamenti del veicolo (anche del solo cambio automatico) devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'articolo 119 del Codice della strada per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale. Gli adattamenti devono essere riportati nella carta di circolazione. Le circolari 186/E e 197/E del 1998 individuano una serie di adattamenti alla carrozzeria ritenuti "idonei", tra cui: la pedana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, il braccio sollevatore. L'elenco è solo orientativo, perché la legge agevola tutti quegli "accorgimenti" che abbiano un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I riferimenti normativi

- Art. 3 e 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- Art. 8 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- Art. 1 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997
- Legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- Decreto ministeriale 14 marzo 1998
- Art. 50 della legge n. 342 del 21 novembre 2000
- Art. 30 e 31 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- Legge n. 138 del 3 aprile 2001
- Art. 94 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Fondo incentivante: in arrivo le circolari per i pagamenti

È stato registrato dall'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'interno il testo dell'accordo per la distribuzione delle risorse relative al fondo incentivante per l'anno 2004 sulla base delle indicazioni da tempo comunicate sul nostro web e, pertanto, il Dipartimento invierà a brevissimo le circolari che spiegheranno il contenuto dell'accordo a coloro i quali dovranno effettuare le segnalazioni agli uffici amministrativo-contabili e detteranno a questi ultimi le istruzioni per il pagamento delle spettanze.

Per quanto attiene la circolare esplicativa si ritiene che gli uffici deputati alla relativa stesura chiariranno le situazioni che l'anno per il 2003 avevano causato numerosi malintesi per riparare ai quali si è dovuto attingere a risorse non destinate a quell'annualità, con lungaggini, disservizi e disagi.

Il riferimento è indirizzato principalmente agli agenti ausiliari trattenuti, che alcuni uffici avevano ERRONEAMENTE escluso dalla produttività collettiva perché, nulla dicendo in proposito la circolare per il 2003, avevano fatto riferimento per analogia all'annualità precedente: anche per il 2004 l'accordo si applica per intero agli agenti ausiliari trattenuti ed al personale di-

rettivo anche se con trattamento economico dirigenziale.

Vi sono tuttavia altre questioni che sarebbe bene chiarire, quantomeno per evitare il ripetersi di inaccettabili disparità di trattamento, come nel caso del personale inviato in missione all'estero, rispetto al quale la circolare esplicativa dovrebbe fornire indicazioni chiare ed inequivocabili.

È dunque confermato che i pagamenti

potranno essere effettuati già a partire da ottobre e che dovranno comunque avvenire entro novembre.

Anche stavolta avverranno in tempi differenziati sul territorio, in quanto basati su contabilità manuali, ma sarebbe auspicabile che l'Amministrazione predisponesse procedure meccanizzate che consentano di effettuarli in maniera automatica ed uniforme.

	2003	2004
Reperibilità	6,20/turno	Totale 16,00/turno
Reperibilità con Interv.	9,80/turno	17,00/turno
Prod. Coll. "intera"	1,80/turno	2,20/turno
Prod. Coll. "ridotta"	0,90/turno	
Cambio Turno	7,00/turno	8,40/turno
Alta Montagna	5,20/turno	6,24/turno
Reperto Mobile	500,00/anno	600,00/anno

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Annulato il concorso per vice revisore tecnico

Con tre distinte sentenze (nn. 935, 936 e 937 del 2005) il Tar Marche ha dichiarato nullo il decreto che bandisce il concorso a 1122 posti da vice revisore tecnico del 4 dicembre 2000.

L'Amministrazione sta ora ricorrendo in appello presso il Consiglio di Stato contro i tre provvedimenti che, qualora confermati, farebbero rientrare nelle qualifiche di provenienza tutti i vincitori di quel concorso e di quelli successivi, ivi compresi i frequentatori del 5° corso vice revisori attualmente in fase di svolgimento ed il cui termine è previsto per il 19 giugno 2006.

Ai sensi del D.M. 18 luglio 1985 - argomenta il Giudice amministrativo -, nel ruolo dei revisori tecnici sono previste distinte figure professionali ascritte alla figura di vice revisore tecnico, e per ciascuna di esse è previsto uno specifico profilo professionale, presupponendosi in capo a ciascuna figura professionale il possesso di particolari professionalità nell'ambito di ciascuno dei settori tecnici individuati dalla denominazione del profilo.

Con il bando oggetto di impugnazione, invece, è stato previsto (art. 1) che al concorso possono essere ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorrono, precisandosi inoltre (art. 2) che per tutti i posti di vice revisore tecnico le corrispondenze tra i posti messi a concorso ed i profili professionali delle varie qualifiche del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici vengono definite in termini identici per tutti i profili professionali di ogni singolo settore.

Ciò significa che ad ognuno dei candidati che hanno maturato esperienza in una qualsiasi delle specializzazioni è stato consentito di accedere a tutti i concorsi per vice revisore tecnico del settore nel quale il profilo di appartenenza è compreso.

Vale a dire, in termini pratici, che nel settore motorizzazione l'operatore tecnico manutentore di aeromobili può concorrere (e risultare vincitore) per i posti di vice revisore

sore tecnico elettricista, carrozziere e carpentiere navale, nel settore equipaggiamento l'operatore tecnico manutentore addetto ai natanti può concorrere per i posti di vice revisore tecnico armaiolo, nel settore telecomunicazioni l'operatore tecnico manutentore di impianti ed apparecchiature radioelettriche, televisive, di amplificazione e registrazione può concorrere per i posti di vice revisore tecnico radiotelegrafista-goniometrista.

Tanto non può essere ritenuto ammissibile - osserva il Collegio -, producendo conseguenze palesemente irragionevoli: l'art. 15 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 definiva le mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, affermando che detto personale "svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute".

Nella fattispecie, è possibile che molti vincitori del concorso si troveranno a svolgere un'attività professionale completamente diversa rispetto a quella in precedenza svolta, con pregiudizio allo stesso interesse pubblico, in considerazione del sostanziale azzeramento dell'esperienza e delle specifiche cognizioni acquisite nel ruolo degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, ed in spregio al principio per cui nei concorsi interni deve attribuirsi rilievo alla professionalità acquisita nello specifico settore di appartenenza.

Aggiungasi, in relazione allo specifico interesse del ricorrente, che l'ampliamento a dismisura della platea dei concorrenti per ognuno dei settori contemplati dal bando, per profili omogenei che non tengono in debito conto la formazione, la capacità lavorativa e l'esperienza acquisite nei profili professionali di precedente appartenenza, riduce notevolmente la possibilità di risultare vincitori, in particolare per gli aspiranti provenienti dai profili professionali di maggiore specializzazione, che si vedono costretti a concorrere (eventualmente con esito sfavorevole)

con altri operatori e collaboratori tecnici in possesso di minore qualificazione, che hanno la possibilità di collocarsi in graduatoria in posizione pozione, perché in possesso di maggiori titoli, ancorché non attinenti alle specifiche mansioni del posto da occupare.

L'Avvocatura dello Stato ha obiettato che è l'Amministrazione dell'interno che deve provvedere, con decreto ministeriale, a fissare di volta in volta la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui si aspira di accedere, e che tanto è stato effettuato nel decreto ministeriale con cui è stato indetto il concorso in questione.

L'obiezione non coglie nel segno, secondo il Tar Marche, il non nega che, ai sensi della vigente normativa, all'Amministrazione dell'interno spettati, in occasione delle singole procedure concorsuali indette per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, la facoltà di fissare la compatibilità tra il profilo di provenienza e quello cui gli interessati aspirano di accedere (l'art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 15 gennaio 1988, n. 57 dispone infatti che "sono ammessi al concorso gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le vacanze, almeno quattro anni di effettivo servizio").

Tale facoltà deve però essere esercitata secondo criteri logici e razionali, nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

E non è chi non veda, nella fattispecie che occupa, come sia fuori da ogni logica la possibilità, consentita dal bando de quo, di concorrere a posti di profili professionali eterogenei rispetto all'attività specialistica svolta nelle qualifiche di operatore e collaboratore tecnico (si pongano a mente gli esempi sopra menzionati) ancorché ritenuti omogenei dall'Amministrazione, ed ascritti al medesimo settore, con la conseguenza che candidati in possesso di specifica professionalità si vedono postergati rispetto ad altri aspiranti che possono vantare una minore conoscenza spe-

cialistica in un determinato profilo, ma sono in possesso di maggiori titoli, pur non attinenti alle mansioni del posto per cui si concorre.

E ciò, come si è detto, in palese contrasto con la ratio delle procedure concorsuali interne, secondo cui devono essere valorizzate la professionalità e l'esperienza acquisite nello specifico settore di competenza.

L'accoglimento della censura esaminata è di per sé integralmente satisfattivo dell'interesse dei ricorrenti, comportando l'annullamento del bando della procedura concorsuale e di tutti gli atti successivi del procedimento, compresa la graduatoria finale ed i relativi atti di approvazione.

Il Collegio, peraltro, ritiene palesemente fondate le censure relative alla violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 in relazione alla determinazione dell'Amministrazione di riaprire i termini per la presentazione della documentazione da allegarsi alle domande di partecipazione, evidenziando, in proposito, che l'art. 3 del bando aveva stabilito che le domande di partecipazione al concorso, con allegata la documentazione relativa ai titoli di cui all'art. 4, avrebbero dovuto essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso, e quindi entro il 27.1.2001.

Con circolare in data 20.12.2000 prot. n. 333-B/13E.6 è stato altresì stabilito che gli uffici presso i quali le domande erano state inoltrate avrebbero dovuto farle pervenire entro il termine, espressamente dichiarato perentorio, del 16.2.2001.

Con successiva circolare del 19.5.2001, di identico numero di protocollo, è stato affermato che "Continuano a pervenire documenti integrativi della posizione giuridica degli aspiranti al concorso in oggetto, a corredo delle domande acquisite. Atteso che si rende necessario perfezionare la procedura concorsuale entro brevissimo termine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché vengano completati i prescritti adempimenti entro e non oltre il 31 maggio p.v. mediante l'invio di tutta la documentazione. Si precisa che l'eventuale carteggio inviato oltre il suddetto termine non potrà essere preso in considerazione".

La circolare da ultimo trascritta secondo il Tribunale amministrativo dimostrerebbe che, nell'ambito della procedura concorsuale de qua, sarebbero state alterate le condizioni di partecipazione tra i concorrenti, determinando da un lato un'implicita sanatoria della documentazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (che, se allegata alle domande, sarebbe dovuta pervenire al Ministero entro il 16.2.2001) e dall'altro riaprendo espressamente tali termini, che sono stati fissati molto a breve (la circolare reca la data del 19.5.2001, e stabilisce che l'invio della documentazione debba essere completato entro il 31.5.2001); sicché, tenendo conto dell'incertezza circa la conoscibilità di tali ulteriori disposizioni, non sarebbe stato consentito alla generalità dei candidati di integrare adeguatamente le domande già presentate.

Si tratta, come si può vedere, di una vicenda assai spinosa che rischia di creare un vero e proprio terremoto che, oltretutto, secondo quanto appreso in via ufficiosa, potrebbe non avvantaggiare neanche i ricorrenti che, a causa dell'insufficiente punteggio conseguito, risulterebbero comunque esclusi da una nuova graduatoria, anche se elaborata con le modalità indicate dal Tar.

Appare pertanto ineludibile l'esigenza di individuare una soluzione adeguata, idonea a garantire il rispetto dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di tutti i partecipanti ai concorsi a rischio.

Corsi per Vfb e Fiamme oro

Partirà il 7 novembre, salvo ripensamenti dell'ultimissima ora, il 163° corso per allievi agenti della Polizia di Stato, cui verranno avviati i complessivi circa 400 volontari in ferma breve che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2000 di volontari in fer-

ma breve nelle Forze armate con possibilità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 280 unità al termine della ferma triennale (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 1° giugno 1999,

n. 43) o che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2001 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, di 315 unità, al termine della ferma triennale (avvenuta nella primavera scorsa - graduatoria approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 aprile 2005, n. 104 - bando pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2000, n. 39); confermato anche che il corso si terrà presso le scuole di Trieste e Campobasso.

Nello stesso giorno verranno avviati alla frequenza del corso presso la scuola di Peschiera del Garda i vincitori del 1° concorso a 50 posti per i gruppi sportivi "Fiamme oro".

Non si può che confermare quanto già detto e ripetuto per ciò che attiene gli ausiliari trattenuti: bisogna attendere il testo definitivo della Finanziaria 2006.

Analoga mente si ribadisce che per vice ispettori, medici, direttori tecnici e commissari la partenza avverrà entro l'anno con contingenti che verranno determinati anche sulla base delle possibili rinunce alla frequenza del sopra citato 163° corso per allievi agenti della Polizia di Stato che potrebbero giungere dai volontari in ferma breve che nel frattempo sono entrati in servizio permanente effettivo nelle Forze armate.

Pensioni privilegiate

Con circolare telegrafica avente per oggetto "circolare Inpdap n. 67 del 16/12/2004 - subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale amministrazioni statali - Trattamento privilegiato ordinario" il Dipartimento della pubblica sicurezza ha rammentato che, con le circolari di pari numero del 26 aprile e 9 maggio 2005 erano state fornite indicazioni sul nuovo iter procedurale che è necessario adottare per il subentro da parte dell'Inpdap nella gestione delle attività pensionistiche relative al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a decorrere dall'imminente data del 1° ottobre 2005.

Considerato che l'Istituto di previdenza non ha a tutt'oggi fornito indicazioni sugli adempimenti connessi alla gestione delle pratiche di trattamento privilegiato diretto ed indiretto, il Ministero ha ritenuto opportuno far presente quanto segue che, ai fini della concessione della pensione privilegiata, il personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa dalla data suddetta, deve presentare apposita istanza alla sede Inpdap competente in base all'ultima sede di servizio, sia presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio trattamento di pensione e di previdenza, via Depretis 45/A, Roma che presso l'Ufficio di appartenenza.

Nel precisare la necessità che venga assicurata la massima divulgazione della presente circolare a tutto il personale il Dipartimento si è fatto riserva di fornire ulteriori indicazioni, in ordine alle fasi istruttorie del procedimento in questione, non appena verranno rese note dall'Inpdap".

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Vietato il rilevamento dei dati biometrici per controllare la presenza dei lavoratori

Le impronte digitali dei dipendenti non possono essere utilizzate per controllare la presenza sul luogo di lavoro, in quanto tale sistema risulta invasivo della sfera personale e della libertà individuale. Ragione per cui si dovranno trovare tecniche "più proporzionate ed ugualmente efficaci". Il Garante, sulla base di queste motivazioni ha vietato il trattamento dei dati biometrici ad una industria di costruzioni, che intendeva utilizzare le impronte per controllare gli orari di ingresso e uscita dei propri dipendenti.

Obiettivo dell'impresa era quello di prevenire alcune condotte abusive (scambio dei badge) e avviare allo smarrimento delle tessere magnetiche in uso. Mauro Paissan, relatore del provvedimento, ha così commentato: "Il provvedimento del Garante chiarisce ancora una volta che non è lecito l'uso generalizzato e incontrollato dei dati biometrici. Nel caso specifico, esistono molti altri sistemi altrettanto rigorosi per controllare gli ingressi nei luoghi di lavoro, senza mettere a rischio la dignità stessa dei lavoratori interessati."

Privacy: scade a dicembre il termine ultimo per l'adozione dei regolamenti

A fine anno scade il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, all'interno del quali le amministrazioni devono chiarire ai cittadini quali informazioni private vengono utilizzate (salute, vita sessuale, sfera religiosa, politico-sindacale, origine razziale ed etnica, condanne, carichi pendenti etc.) e per quali fini.

Assunzioni nella Polizia di Stato: confermati i primi corsi ad ottobre

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 6 settembre 2005 del Presidente della Repubblica e la ricezione, da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della nota datata 20 settembre mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato all'Amministrazione della pubblica sicurezza che può essere effettuata l'assunzione di tutti i profili professionali richiesti, ovviamente nell'ambito delle risorse disponibili, il provvedimento è a tutti gli effetti esecutivo.

I primi ad essere chiamati per la frequenza del corso saranno i complessivi circa 400 volontari in ferma breve che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2000 di

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 20 - 15 Ottobre 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

volontari in ferma breve nelle Forze armate con possibilità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di 280 unità al termine della ferma triennale (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 1º giugno 1999, n. 43) o che hanno partecipato all'Arruolamento nell'anno 2000 di volontari in ferma breve nelle Forze Armate con possibilità di immissione, nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, di 315 unità, al termine della ferma triennale (avvenuta nella primavera scorsa - graduatoria approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 aprile 2005, n. 104 - bando pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2000, n. 39); il corso si terrà presso le scuole di Trieste e Campobasso.

Parallelemento verranno avviati alla frequenza del corso presso la scuola di Peschiera del Garda i vincitori del 1º concorso a 50 posti per i gruppi sportivi "Fiamme Oro".

Per ciò che attiene gli ausiliari trattenuti bisogna ancora attendere, mentre per vice ispettori, medici, direttori tecnici e commissari la partenza avverrà entro l'anno con contingenti che verranno determinati anche sulla base delle possibili rinunce all'incorporamento nella Polizia di Stato che potrebbero giungere dai volontari in ferma breve che nel frattempo sono entrati in servizio permanente effettivo nelle Forze armate.

Avviso presentazione domande 14º corso tiratore scelto

Con circolare telegrafica n. 333.D/9805.F.C.1.2 (14) del 27 settembre 2005 il Dipartimento della P.S. ha comunicato che dal 27 febbraio al 19 maggio 2006, presso il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al tiro di Nettuno (RM), è in programmazione il 14º Corso di qualificazione per "tiratore scelto", al quale parteciperanno 19 dipendenti della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato.

A) Sedi a concorso e relative esigenze di organico:

Si potrà concorrere per una ed una sola sede, non potranno essere valutate le istanze recanti indicazioni di più sedi.

Si elencano, di seguito, le sedi messe a concorso e le relative esigenze di organico:

- squadra tiratori scelti Bolzano posti n. 1
- squadra tiratori scelti Milano posti n. 2
- squadra tiratori scelti Genova posti n. 2
- squadra tiratori scelti Firenze posti n. 2
- squadra tiratori scelti Reggio Calabria posti n. 2
- squadra tiratori scelti Palermo posti n. 1
- squadra tiratori scelti Cagliari posti n. 1
- squadra tiratori scelti c/o Uff. Polizia di Frontiera Aerea Pisa posti n. 2

- squadra tiratori scelti c/o Uff. Polizia di Frontiera Aerea Catania posti n. 2

- squadra tiratori scelti c/o Uff. Polizia di Frontiera Aerea Venezia posti n. 1

- squadra tiratori scelti c/o Uff. Polizia di Frontiera Aerea Brindisi posti n. 2

- squadra tiratori scelti c/o Uff. Polizia di Frontiera Aerea Olbia posti n. 2

Per la sede di Milano i posti sono riservati al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.

Per le sedi di Bolzano, Firenze, Palermo, Cagliari e Venezia il posto è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in caso di mancata copertura saranno valutate le istanze presentate dal personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.

Per le sedi di Genova, Reggio Calabria, Pisa, Catania, Brindisi ed Olbia uno dei due posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori ed in caso di mancata copertura saranno valutate le istanze presentate dal personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti; l'altro posto è comunque riservato al personale appartenente ai ruoli sovrintendenti, assistenti ed agenti.

B) Requisiti per l'ammissione alla selezione (da possedere alla data del 31 ottobre 2005).

1) Patente ministeriale per la conduzione di autovetture in servizio di Polizia;

2) età massima di anni 35;

3) i candidati con la qualifica di agente o di vice ispettore devono aver prestato, alla data del 31 ottobre 2005, almeno due anni di servizio dalla data del termine del corso di formazione;

4) idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto o da altro sanitario della Polizia di Stato e documentata da certificato medico attestante: visus naturale di 10/10, assenza di infermità, sindromi vertiginose o

di cause di servizio che possano inficiare il particolare servizio operativo;

5) adeguate capacità ginnico-attletiche;

6) adeguate capacità di attuazione delle norme di sicurezza e padronanza del maneggio ed impiego di armi corte ed armi lunghe in dotazione individuale e di reparto, nonché di consolidamento del primo livello di addestramento al tiro (circ.n. 500/A/NTB. 6/5979 del 10.4.1999);

7) aver riportato nel biennio precedente un giudizio complessivo non inferiore a "buono".

C) Criteri di valutazione ai fini della selezione

La selezione degli aspiranti avverrà tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali, da allegare alla domanda, in copia leggibile, conseguiti entro il 31 ottobre 2005:

- istruttore di tiro punti 3
- armaio - mantentore di armi punti 1
- esperto in manovre di corda punti 1
- corso squadriglie eliportante punti 1

La somma dei punteggi relativi ai titoli preferenziali costituirà il punteggio complessivo con il quale ciascuno sarà inserito nella graduatoria. A parità di punteggio prederà in graduatoria il più giovane di età.

D) Condizioni per l'ammissione alla selezione

Entro e non oltre il 31 ottobre 2005 gli aspiranti dovranno produrre contestualmente alla domanda di partecipazione:

- certificato di idoneità fisica;

- istanza di trasferimento per la sede, una ed una sola, per la quale intendono concorrere, condizionandola al favorevole esito del corso;

- copia dei titoli preferenziali eventualmente posseduti;

- copia della patente ministeriale o della relativa trascrizione matricolare.

E) Cause di esclusione dalla selezione

L'inesistenza, anche di una sola, delle condizioni di cui al punto "B" comporta l'esclusione dalla selezione.

Le istanze, presentate all'ufficio di appartenenza e debitamente protocollate entro il 31 ottobre 2005, prima di essere spedite in originale, dovranno essere trasmesse, a mezzo fax, complete della richiesta documentazione, alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali - Divisione 3ª (fax 06/46522065 oppure 06/46522068) e per conoscenza, alla Direzione centrale per le risorse umane - Servizio dirigenti, direttivi ed ispettori - Divisione 2ª - Sezione corsi (fax 06/46538342) e/o al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti - Divisione 2ª - Sezione corsi e ausiliari (fax 06/46549640).

Le copie dei titoli preferenziali dovranno essere leggibili e la relativa conformità sarà verificata dall'ufficio di appartenenza che non dovrà accettare le istanze presentate dal personale che abbia riportato nel biennio precedente un giudizio complessivo inferiore a buono.

La documentazione in originale dovrà essere spedita esclusivamente alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio reparti speciali - Divisione 3ª, non potranno essere valutate le istanze presentate, anche parzialmente complete, pervenute oltre il 21 novembre 2005.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra indicato

verranno inseriti in una graduatoria, provvisoria, relativa ad ogni sede a concorso, redatta sulla base dei titoli preferenziali prodotti.

Coloro che si posizioneranno favorevolmente verranno convocati presso il centro clinico di medicina preventiva e medicina legale di Roma, per essere sottoposti agli accertamenti attestanti il perfetto stato di salute, superati i quali saranno avviati presso il centro psicotecnico della Polizia di Stato, al fine di essere sottoposti alle relative selezioni psico-attitudinali.

I candidati risultati idonei saranno avviati presso il centro nazionale di specializzazione e di perfezionamento nel tiro di Nettuno, per uno stage della durata di una settimana, durante il quale saranno sottoposti a selezioni ginnico-attletiche, nonché a verifiche sul maneggio delle armi, sulle norme di sicurezza e sulla capacità di impiego di armi lunghe:

- 5.000 metri di corsa nel tempo massimo di 35 minuti per gli uomini o 40 minuti per le donne;

- 80 metri di corsa nel tempo massimo di 13 secondi per gli uomini o 60 metri nel tempo massimo di 12 secondi per le donne;

- due passaggi su trave orizzontale;

- una salita su pertica o corda;

- una serie di passaggi su scala orizzontale;

- sei trazioni alla sbarra;

- quattro serie di dieci piegamenti sulle braccia;

- una rosata di cinque colpi su cinque (su tre tentativi) all'interno o tangenti al bersaglio nero del diametro di 25 centimetri posto ad 80 metri di distanza, sparando distesi al suolo con il fucile H.K.G3/SG1 con mire metalliche e cartucce calibro MM 7,62X51.

I candidati risultati idonei alle prove ginnico-attletiche ed alle prove di tiro e maneggio, che si saranno utili-mente collocati in graduatoria, previa verifica della posizione amministrativa, saranno avviati alla frequenza del corso in argomento.

Nuove modalità rilevazione dei dati della forza di Stato personale della Polizia di Stato

Con circolare n. 333-D/9802.A del 26 settembre 2005 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto seguito alle precedenti comunicazioni in ordine alle modalità di rilevazione dei dati della forza del personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli ordinari e tecnici, nonché del personale civile in servizio presso i vari uffici e, da ultimo, alla circolare 11 marzo 2003.

Ferme restando tutte le indicazioni allo stato vigenti, per assicurare la fattiva razionalizzazione del servizio di aggiornamento informatico e di monitoraggio dei dati relativi alla dislocazione sul territorio del personale, ha dunque disposto che a partire dal 1º ottobre 2005 tutti gli uffici periferici trasmettano i dati in argomento alla direzione interregionale competente per territorio.

Ciascuna direzione interregionale, entro il giorno 5 di ciascun mese, provvederà a trasmettere i dati raccolti, alla casella di posta elettronica: derudiforza.rm@interno.it utilizzando la tabella elettronica appositamente fornita dal Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO facili, rapidi ed economici

CESSIONE DEL QUINTO PRESTITO CON DELEGA

NETTO RIGAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi	NETTO RIGAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00	6.500,00	142,00	87,00
9.000,00	194,00	113,00	11.000,00	241,00	144,00
12.000,00	258,00	150,00	13.000,00	284,00	168,00
21.500,00	455,00	267,00	20.000,00	430,00	255,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie RPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi (ritiro al periodo gen./mar. 2005)

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (ritiro al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro
Cessioni
Quinto

0655381111

Numero Verde
800-754445

www.eurocca.it

Eurocca di Marini Clara Direzione Generale Roma Lte di Piazza Papa, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari